Ricalcolo pensioni militari: la Corte dei Conti dice sì all'aliquota maggiorata al 44%. Chi può fare ricorso e come procedere

Posted on giugno 22, 2018

Dopo le pronunce di segno negativo del 2017, prima la Corte dei Conti della Sardegna (con la sentenza n. 2/2018) e poi la Corte dei Conti della Puglia (con la recentissima sentenza n. 468/2018), hanno adottato un orientamento favorevole in relazione all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, con conseguente riconoscimento dell'aliquota al 44% in ordine al trattamento pensionistico dei militari in regime misto arruolati all'inizio degli anni '80.

Ma procediamo con ordine.

La questione controversa

A seguito del subentro dell'INPS all'INPDAP, a far data dal 1° gennaio 2012, l'INPS ha ritenuto (e tuttora ritiene erroneamente) che gli arruolati in un qualsiasi corpo militare che abbiano maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile ai fini pensionistici, siano soggetti all'aliquota contributiva prevista nella misura del 35,9% dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 (peraltro dettato per gli impiegati civili dello Stato), e non a quella del 44%, prevista dall'art. 54.

La soluzione prospettata dall'INPS si basa su una lettura assai miope del suddetto art. 54, ritenuto applicabile ai soli militari che non solo avessero maturato la suddetta anzianità contributiva, ma fossero poi cessati immediatamente dal servizio, senza sommare ulteriori annualità. Tale interpretazione è contraddetta dalla stessa norma, nella misura in cui prevede aumenti contributivi nella misura dell'1,80% per ogni annualità successiva. Su questa base, in estrema sintesi, più Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti stanno superando tale orientamento sostenuto dall'INPS e pronunciando sentenze favorevoli all'applicazione dell'aliquota maggiorata.

Chi può fare ricorso

Può proporre ricorso per il ricalcolo della pensione ogni militare e addetto alle forze di polizia (esercito, carabinieri, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, aeronautica, guardia forestale, guardia di finanza) la cui pensione sia stata liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo) dall'INPS, e che al 31.12.1995 vantasse un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni. Si tratta in buona sostanza di chi si è arruolato negli anni 1981, 1982 e 1983.

Cosa fare per ottenere il ricalcolo

E' necessario dapprima introdurre un'istanza di riesame all'INPS competente, quindi (in caso di rigetto o di mancata risposta, decorsi 120 giorni) proporre ricorso (entro i successivi 3 anni, a pena di decadenza) alla Corte dei Conti territorialmente competente.

In caso di accoglimento del ricorso, il militare otterrà il ricalcolo della sua pensione in base all'aliquota più favorevole del 44% (con un aumento di regola compreso tra 150,00 e 300,00 euro), per di più con applicazione retroattiva ai 5 anni che precedono la presentazione dell'istanza.